

Via Larga, 15 20122 Milano Tel. 02.583401 Fax 02.58340501/2  
E-Mail: sinacta.mi@sinacta.com C.F. e P.IVA 05499580966

SETTORE FISCALE: PAG. 1-8

SETTORE LEGALE PAG. 9-12

CIRCOLARE MONOTEMATICA:  
NOVITA' FISCALI SULLA DETERMINAZIONE  
DEL REDDITO D'IMPRESA

DATA: 02.02.2007

MANOVRA BIS (D.L. 223/2006) – COLLEGATO ALLA FINANZIARIA (D.L. 262.2006) E  
FINANZIARIA 2007 (L. N. 296/2006)

Gentili Clienti,  
alla luce delle continue modifiche alla determinazione del reddito d'impresa susseguite in questi mesi, qui di seguito si riassumono le novità fiscali introdotte dalla manovra Bis 2006, dal collegato alla finanziaria e dalla finanziaria 2007 che influenzeranno la determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio 2006 e in quelli futuri.

## 1. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

**INDEDUCIBILITA' DELL'AMMORTAMENTO DEI TERRENI - ART. 36 co.7 e 8 D.L. 223/2006 E  
(ART.2 CO.18 D.L. 262/2006 ) (Sole del 20.01.2007)**

Come già previsto dai principi contabili internazionali, viene ora disposto per il periodo d'imposta in corso al 4.7.2006 ai fini del calcolo delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali, l'obbligo di scorporare dal costo degli stessi il valore delle aree occupate dalla costruzione nonché di quelle pertinenziali.

Il costo del terreno, qualora non autonomamente acquistato in precedenza, è pari al "maggior valore" tra quello esposto in bilancio nell'anno dell'acquisto e il 20% (ovvero 30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo;

Come chiarito nell'art.2 co.18 del collegato alla finanziaria e dalla circ. n. 1/E del 2007, ai fini della determinazione in bilancio del valore delle aree occupate dalla costruzione e del valore dei terreni pertinenziali al fabbricato:

- Non è più richiesta la redazione di un'apposita perizia di stima al fine di determinarne il valore.
- ai fini dell'individuazione delle percentuali di scorporo occorre tener conto delle seguenti regole:
- per fabbricati industriali si intendono quelli destinati anche in misura prevalente alla produzione o alla trasformazione di beni a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza,
- la percentuale per i fabbricati civili ( 20%) si applica anche a negozi e locali destinati allo stoccaggio merci;
- i fabbricati a destinazione mista sono considerati industriali se gli spazi in mq utilizzati per la produzione o trasformazione sono prevalenti.
- nel caso di fabbricati locati al fine di individuare la destinazione, il proprietario dell'immobile dovrà tener conto del concreto utilizzo dell'immobile da parte dell'utilizzatore.
- la norma è applicabile dal 2006, anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai



fabbricati acquistati/acquisiti in periodi d'imposta precedenti;

- la qualificazione iniziale del fabbricato non può essere modificata successivamente, neppure in seguito a variazione catastale della destinazione d'uso.
- la determinazione del valore dell'area va effettuata una sola volta prendendo a riferimento i dati esposti nel bilancio relativo all'anno di acquisto ovvero nell'ultimo bilancio approvato prima del 4 luglio 2006 (non contano le successive vicende che possono interessare l'immobile ad. es. rivalutaz. o altro. );
- il valore delle aree non rientra nel calcolo del plafond del 5% dei beni ammortizzabili ai fini della determinazione della quota deducibile nell'esercizio delle spese di manutenzione e/o riparazione ordinarie
- Per i fabbricati acquistati in leasing in periodi d'imposta precedenti occorre determinare la quota capitale dei canoni imputabile al fabbricato dedotta nei periodi d'imposta ante 2005 al netto degli interessi impliciti che rimangono interamente deducibili ai fini Ires.
- relativamente ai fabbricati acquistati/acquisiti in periodi d'imposta precedenti, è stato chiarito che:
  1. ....per la determinazione del "maggior valore" va considerato il valore ~~esposto~~ <sup>esposto</sup> nell'ultimo bilancio approvato prima del 4.7.2006 e quello risultante dall'applicazione delle percentuali del 20-30% al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate;
  2. gli ammortamenti dedotti negli esercizi precedenti, vanno riferiti interamente al fabbricato e non possono essere imputati proporzionalmente anche al terreno, qualora emerga un eccedenza essa non è tassata e deve essere imputata all'area, rilevando così per la determinazione dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza da cessione.
  3. ai fini della determinazione del residuo costo fiscalmente deducibile del fabbricato, occorre scorporare anche la quota del fondo ammortamento riferibile alle spese incrementative.
  4. per i contratti di leasing stipulati in periodi precedenti la quota di canone non deducibile riferibile al terreno si determina applicando la percentuale (20% o 30%) alla quota capitale di competenza del periodo d'imposta. Al fine di determinare la quota parte dei canoni ancora deducibile occorrerà sottrarre alla quota capitale relativa la fabbricato la quota capitale dei canoni dedotta nei periodi d'imposta ante 2006 che dovranno essere interamente riferiti al fabbricato.

D.l. n. 262 del 3.10.2006 - deducibilità delle auto e moto aziendali ai fini delle imposte dirette

Il recente decreto collegato alla finanziaria 2007 all'art.2 commi 71 e 72 ha modificato i regimi di deducibilità degli autoveicoli inclusi nell'art.164 del TUIR.

Per compensare gli effetti negativi legati alla sentenza della Corte UE che ha stabilito la detraibilità dell'Iva delle auto aziendali nel limite del loro utilizzo per l'attività d'impresa, il Governo è corso immediatamente ai ripari introducendo, a partire dal 1.01.2006, le seguenti limitazioni alla deducibilità dei costi delle auto (ammortamenti, canoni leasing, carburanti, assicurazioni, ecc.):

TIPO DI VEICOLO	DISCIPLINA PRECEDENTE	DISCIPLINA ATTUALE (1.01.2006)
strumentale nell'attività propria dell'impresa ovvero a uso pubblico	deducibilità integrale	Invariata
In uso promiscuo ai dipendenti	deducibilità integrale	deducibilità integrale fino all'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente (fringe benefit) a prescindere dalla durata dell'uso promiscuo.
Utilizzato da agenti	deducibilità dei costi per l'80% e fino al limite di € 25.822,24; spese di	Invariata

**RIPRODUZIONE VIETATA**



utilizzato nell'esercizio dell'impresa in situazioni diverse (non assegnate)	gestione ed utilizzo deducibili all'80% - deducibilità delle quote di ammortamento per il 50% per costo < a € 18.075,99 per le auto e autocaravan < a € 4.131,66 per gli motocicli e < a € 2065,83 per ciclomotori; - deducibilità per canoni leasing proporzionale al costo; - deducibilità per canoni di locazione e noleggio limitata agli importi fissati dalla norma; - deducibilità del 50% per le altre spese	<u>Nessuna deducibilità</u>
utilizzati da artisti e professionisti	Deducibilità nei limiti indicati al punto precedente per un solo veicolo o per un veicolo per ogni associato	- deducibilità delle quote di ammortamento per il 25% per costo < a € 18.075,99 per le auto e autocaravan e < a € 4.131,66 per gli motocicli e < a € 2065,83 per ciclomotori; - deducibilità per canoni leasing proporzionale al costo; - deducibilità per canoni di locazione e noleggio limitata agli importi fissati dalla norma; - deducibilità del 25% per le altre spese

Le suddette norme pur entrando in vigore dall'1.01.2006 non comportano l'obbligo del ricalcolo degli acconti. la misura del fringe benefit è stata inoltre innalzata dal 30% al 50% della percorrenza convenzionale di € 15.000 Km sulla base delle tariffe Aci. È espressamente disposto che la nuova misura del fringe benefit (50% anziché il 30%) connesso con l'utilizzo dell'auto aziendale ha effetto dal 2007 e non dal 2006 come in precedenza stabilito.

Ai fini Iva, occorre sottolineare che la Commissione Ue non ha ancora stabilito una percentuale forfetaria di detraibilità delle spese relative alle autovetture, nonostante sia stata avanzata dal Ministero una proposta che prevede una detraibilità generalizzata pari al 40%. Pertanto, al momento si consiglia di applicare dal 14.09.2006 la percentuale di detraibilità Iva pari al 40% su tutti gli acquisti di autovetture anche in locazione finanziaria, e per le relative spese eccetto per i pedaggi. Per gli acquisti sulle auto antecedenti al 14.09.2006 entro il 15 aprile 2007 occorrerà presentare istanza di rimborso relativa all'Iva sulle auto non detratta a decorrere dal 01.01.2003.

Ammortamento brevetti e marchi  
Art. 37, commi 45 e 46 D.L. 223/2006

Il decreto ha modificato l'art. 103 comma 1 del TUIR e dunque:

- Ø è aumentata da 1/3 al 50% la quota annua di ammortamento deducibile del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti, dei processi, ecc.  
La norma si applica ai soli brevetti industriali registrati dal 04.07.2006 ovvero nei cinque anni precedenti;
- Ø è ridotta da 1/10 ad 1/18 la quota annua di ammortamento deducibile del costo dei marchi d'impresa.



#### TRASPARENZA E PARTECIPAZIONI PEX - ART. 36 ART. 36 CO. 16 D.L. 223/2006

L'originario art.116 del TUIR escludeva la possibilità di opzione per la trasparenza per le SRL in possesso di partecipazioni aventi requisiti PEX; inoltre in caso di acquisto di una partecipazione PEX durante la trasparenza si verificava la decadenza dal regime.

L'art. 36, comma 16 DL 223/2006 ha rimosso tali limitazioni e pertanto il possesso di una partecipazione con i requisiti PEX non è più causa ostativa all'accesso o al mantenimento del regime di trasparenza ex art. 116 TUIR.

E' inoltre introdotta una disposizione antielusiva che prevede la concorrenza alla formazione del reddito nella misura del 40%:

- Ø delle plusvalenze realizzate da parte della SRL trasparente in relazione alle cessioni di partecipazioni in esenzione;
- Ø dei dividendi conseguiti dalla SRL trasparente

#### RISCHIO CONTRATTUALE PER OPERE E SERVIZI ULTRANNUALI

ART. 36, COMMI 20 E 21 D.L. 223/2006 E ART. 1 COMMA 70 L. N. 296/2006

A decorrere dal 2006, per effetto della soppressione del comma 3 dell'art. 93 TUIR, in sede di valutazione delle opere, forniture e servizi ultrannuali, non è più possibile ridurre il valore nella misura del 2% per rischio contrattuale e del 4% per le opere, forniture e servizi eseguiti all'estero.

Come chiarito nella circ. n. 36/E la soppressione spiega effetti solo sulla quota di svalutazione eventualmente eseguita nell'esercizio 2005, mentre non spiega efficacia sulle svalutazioni eseguite e dedotte al 31 dicembre 2005. Tuttavia permane il dubbio sulla sorte del fondo rischi accantonato quando la commessa verrà completata, se cioè dovranno essere mantenute a condizione che esitano altri cantieri che presentino un valore di rimanenze "capiente" a sopportare queste deduzioni.

Dopo l'abrogazione del comma 3 dell'art. 93, TUIR da parte del DL n. 223/2006, ora viene soppresso anche il comma 5 del medesimo articolo che consentiva, previa autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'utilizzo del metodo così detto "della commessa completata", ossia di valutare le rimanenze al costo e di imputare i corrispettivi delle opere nell'esercizio di ultimazione delle stesse.

Se da un lato, infatti, la mancata ultimazione a fine esercizio non consente di imputare al conto economico la totalità dei costi e dei ricavi relativi alla commessa, dall'altro la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio implica la necessaria evidenziazione delle opere in corso di realizzazione, trattate in termini di variazione delle rimanenze. Ne consegue che l'unico criterio attualmente previsto per la valutazione delle rimanenze delle opere ultrannuali è quello in base al quale "la valutazione delle stesse è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti". Con tale criterio, i ricavi di commessa sono associati ai costi sostenuti per giungere allo stato di avanzamento, imputando, in questo modo, al conto economico sia i costi che i ricavi attribuiti alla parte di lavoro completato. In tal modo, le componenti positive e negative relative alle commesse sono ripartite nei diversi esercizi necessari alla loro realizzazione, in proporzione all'effettivo sostenimento dei costi e all'effettiva realizzazione dei ricavi. La novità è applicabile alle opere iniziate a decorrere dal 2007

#### MINUSVALENZE DA ASSEGNAZIONE AI SOCI – D.L. 223/2006

Le minusvalenze derivanti dall'assegnazione di beni ai soci sono irrilevanti ai fini Ires

#### DEDUCIBILITÀ SPESE TELEFONICHE ART. 1 COMMI 401-403 L.N. 296/2006

Dal 2007, il limite di deducibilità per le quote d'ammortamento, i canoni di leasing o di noleggio e le spese per di impiego e manutenzione dei telefoni cellulari è aumentato dal 50% al 80%.

La limitazione della deducibilità si estenda anche alle spese dei telefoni fissi. E' attesa comunque una conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate.

È confermata comunque la deducibilità al 100% per gli apparecchi installati sui mezzi di trasporto merci delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un apparecchio per ciascun veicolo.

Tali modifiche non hanno in alcun modo influenzato il regime di detraibilità dell'Iva pari al 100% per le spese



di telefonia fissa e al 50% per quelle di telefonia mobile.

## 2. MODIFICHE ALLE NORME RELATIVE ALLE LIMITAZIONI ALLA RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE D'ESERCIZIO

### RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE – ART. 36 CO. 12-14 D.L. 223/2006 MODIFICATO DAL D.L. 262/2006

E' illimitatamente riportabile la perdita realizzata nei primi tre periodi di imposta decorrenti dalla data di costituzione, a condizione che la stessa si riferisca a una nuova unità produttiva. Con tali precisazioni viene dunque esclusa dal riporto senza limiti di tempo la perdita derivante dal compimento di eventuali operazioni straordinarie.

Le condizioni oggettive e soggettive per la qualificazione delle perdite illimitatamente riportabili devono essere verificate esclusivamente con riferimento alle perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.l. 223/2006 ( 04.07.2006). Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in esercizi precedenti si applica la norma generale antielusiva ex art. 37 bis dpr 600/73

### NOVITÀ DEL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE EX ART. 115 E 116 TUIR ART. 36 CO. 9 E 10 D.L. 223/2006 MOD. DAL D.L. 262/2006

Il DL 223/2006 ha apportato delle novità, ulteriormente oggetto di modifica da parte del DL 262/2006, al regime di trasparenza per le società di capitali ex art. 115 e 116 del TUIR.

#### Perdite pregresse dei soci

L'art. 36, comma 9 del DL 223/2006 ha modificato l'art.115, comma 3, del TUIR prevedendo che non è più possibile utilizzare le perdite maturate in capo ai soci nei periodi precedenti a quello di efficacia del regime di trasparenza, per compensare i redditi imputati dalla società trasparente.

Per effetto del richiamo previsto nell'art 116 comma 2 del TUIR la modifica in esame riguarda anche la "piccola trasparenza" ex art. 116 TUIR.

Il DL 262/2006 ha stabilito che la disposizione si applica con riferimento ai redditi delle trasparenti relativi ai periodi di imposta che iniziano successivamente al 04.07.2006. Dunque, nei casi di esercizio coincidenti con l'anno solare, tale modifica avrà effetto a partire dai redditi imputati dalla società trasparente nel 2007. Per i periodi precedenti resta ferma l'applicazione

### FUSIONE CON EFFETTI RETROATTIVI - ART. 35 CO. 17 E 18 D.L. 223/2006

Nelle fusioni i cui effetti dell'operazione decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società coinvolte, ovvero a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio del soggetto incorporante, le limitazioni al riporto delle perdite già precedentemente in vigore (ex art. 172 co.7 TUIR), si applicano anche ai risultati negativi, che si generano in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione anche nel primo periodo in cui avviene l'operazione.

Tale disposizione ha effetto con riferimento alle operazioni di fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dal 4 luglio 2006.

Per le operazioni deliberate anteriormente a detta data resta ferma l'applicazione della norma anti-elusiva generale (art. 37-bis del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600).

**RIPRODUZIONE VIETATA**



### 3. DISCIPLINA SULLE SOCIETA' DI COMODO

SOCIETÀ DI COMODO ART. 35, COMMI 15 E 16 D.L. 223/2006 E ART. 1 CO. 109-118 E 326 L.N. 296/2006
--

Dopo l'intervento ad opera del DL n. 223/2006, la disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30, Legge 724/94 è sottoposta ad ulteriori rilevanti modifiche:

- a) non è più prevista l'esclusione per i soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività (società in liquidazione volontaria).
- b) è eliminata la possibilità per le società di fornire la prova contraria della qualificazione come "non operativa";
- c) sono inclusi tra gli elementi dello stato patrimoniale rilevanti nel calcolo della redditività, oltre alle azioni e partecipazioni in società di capitali, anche gli altri strumenti finanziari simili alle azioni, le obbligazioni, gli altri titoli in serie o di massa e le quote di partecipazione in società di persone, anche se costituenti immobilizzazioni finanziarie (lett. c,d,e art. 85 TUIR);
- d) la percentuale utilizzabile per la determinazione dei ricavi minimi applicabile agli immobili, stabilita in misura pari al 6%, è diminuita al 5% per gli uffici e al 4% per i fabbricati abitativi acquistati o oggetto di rivalutazione nell'esercizio e nei due precedenti;
- e) sono escluse dall'applicazione della disciplina in esame anche le società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati nonché le società da questi controllate, anche indirettamente;
- f) la percentuale utilizzabile per la determinazione del reddito minimo applicabile agli immobili, stabilita in misura pari al 4,75%, è diminuita al 3% per i fabbricati abitativi acquistati o oggetto di rivalutazione nell'esercizio e nei 2 precedenti;
- g) è introdotto anche ai fini IRAP un valore della produzione minimo da dichiarare pari al reddito minimo determinato con applicazione delle percentuali di redditività, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi per i co.co.co. e i lavoratori autonomi occasionali, nonché degli interessi passivi;
- h) è reintrodotta la possibilità di richiedere, tramite interpello, la disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis, comma 8, DPR 600/73 in presenza di oggettive situazioni, anche di carattere straordinario, che hanno reso impossibile il rispetto dei parametri di ricavi/reddito stabiliti dal citato art. 30;
- i) è prevista la riduzione all'1% e al 10% delle percentuali rispettivamente del 2% e del 15% applicabili ai beni situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Le disposizioni di cui alla lettera b), se più favorevoli al contribuente, e quelle di cui alle lettere c), d) ed e) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 04.07.2006.

Eccezioni Iva

#### NUOVE PERCENTUALI

Voci di stato patrimoniale	coefficienti ricavi minimi	coefficiente redditi minimi
Beni indicati nell'art.85, comma 1 lett. c), d), e) del TUIR	2%	1,50%
- bonus mini comuni	1%	
uffici	5%	4,75%
Immobili ad uso abitativo acquistati o rivalutati nell'esercizio o nei due precedenti	4%	3%
altri immobili	6%	4,75%
altre immobilizzazioni anche in leasing.	15%	12%
-bonus mini comuni	10%	

Le società che sulla base delle percentuali sopra stabilite, risultano "di comodo" sono escluse:

- dal rimborso/compensazione del credito IVA annuale;
- dal riporto all'esercizio successivo del credito IVA annuale qualora per 3 periodi d'imposta consecutivi non effettuino operazioni rilevanti IVA almeno pari ai ricavi minimi.

**RIPRODUZIONE VIETATA**





Disciplina agevolativa per scioglimento o trasformazione in società semplice

E' stabilita infine una disciplina agevolativa per le società non operative che entro il 31 maggio 2007 deliberano lo scioglimento o la trasformazione in società semplice.

Le condizioni per poter beneficiare dell'agevolazione, sono le seguenti:

- la società, nel periodo d'imposta in corso al 04.07.2006, è non operativa o si trova nel primo periodo d'imposta;
- entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione c'è cancellazione dal Registro Imprese;
- tutti i soci sono persone fisiche e, al 1/01/2007, sono iscritte nel libro soci, se previsto.

Il trattamento fiscale agevolato consiste in una sostitutiva di imposte sui redditi e Irap nella misura del 25% da applicare:

- nel caso di liquidazione sul reddito d'impresa che si determina tra inizio e chiusura della liquidazione
- nel caso di trasformazione, sulla differenza tra valore normale dei beni posseduti alla trasformazione e il loro valore fiscalmente riconosciuto.

A tal proposito è importante sottolineare che, in deroga alle regole generali:

- o la differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il prezzo delle azioni o quote annullate è irrilevante per il socio fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva della società. Il residuo concorre alla formazione del reddito come utile di partecipazione al netto dell'imposta sostitutiva stessa;
- o nel caso di assegnazione di immobili il valore normale può essere determinato, in misura pari a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori catastali
- o ai fini dell'imposta sostitutiva non rilevano le perdite antecedenti al periodo di liquidazione;
- o le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'Iva ma sono soggette all'imposta di registro dell'1% .

Tenuto conto che l'imposta sostitutiva opera solo ai fini Irap e Ires ma non ai fini Iva, pare inevitabile che a seguito della cessione agevolata ai soci scatti la rettifica della detrazione se non è trascorso il periodo di osservazione previsto dall' art. 19 bis 2 co.2 dpr 633/72 e cioè 5 anni per i beni mobili e 10 anni per quelli ammortizzabili.

#### 4. INCENTIVI ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI

##### TRATTAMENTO AGEVOLATO DELLE AGGREGAZIONI AZIENDALI ART. 1 CO. 242-249 L.N.296/2006

Sono previste particolari agevolazioni fiscali in relazione ad operazioni di fusione o scissione ovvero di conferimento d'azienda ex art. 176 TUIR effettuate negli anni 2007 e 2008. Gli elementi essenziali dell'operazione sono i seguenti:

I beneficiari

sono quelli che risultano dalle operazioni di aggregazione aziendale e possono essere Spa, srl,sapa,o scarl o di società mutua assicurazione residenti.

Il beneficio

consiste nel considerare fiscalmente riconosciuti i valori attribuiti ai beni strumentali materiali e immateriali e all'avviamento a seguito dell'imputazione a queste voci del disavanzo da concambio, ovvero dei valori iscritti nel bilancio del conferitario per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di Euro

Le condizioni

Per ottenere l'agevolazione è necessario che i soggetti che partecipano all'operazione nei due anni precedenti l'operazione:

- siano imprese operative;
- non facciano parte dello stesso gruppo societario;
- non siano legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Per poter usufruire dell'incentivo è necessario presentare un interpello preventivo (ex art. 11 l. n. 212/2000) all'Agenzia delle Entrate.

conferimento neutrale ex art 176 tuir

in deroga al principio di neutralità fiscale del conferimento che stabilisce che il conferitario subentra nella posizione del conferente x i beni conferiti, sarà possibile per il conferitario assumere i maggiori valori fiscali

**RIPRODUZIONE VIETATA**



dei beni strumentali e/o dell'avviamento, iscritti in bilancio a seguito del conferimento anche ai fini fiscali (e quindi non solo ai fini civilistici) entro il limite massimo di 5 milioni di Euro.

decadenza dell'agevolazione

L'agevolazione decade nel caso in cui, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, la beneficiaria ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati.

L'art. 1 co. 309 della Finanziaria 2007 esclude, in tema di imposta di registro, il potere di rettifica degli uffici basato sull'effettivo valore dell'abitazione, se l'acquirente è un privato

La Finanziaria 2007 ha apportato notevoli modifiche in materia di cessioni immobiliari. Il comma 309, articolo 1, prevede una estensione del parametro del prezzo-valore ai fini della tassazione indiretta delle cessioni immobiliari. Antedatamente era prevista in linea generale, l'esclusione - per gli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita - del potere, da parte dell'ufficio, di rettificare il valore dell'immobile, se dichiarato in misura non inferiore al valore catastale ottenuto dalla moltiplicazione della rendita per i relativi coefficienti periodicamente aggiornati. Con la manovra bis 2006 è stato sovvertito il precedente principio, stabilendo che il potere di rettifica da parte degli uffici sulla base del valore venale dell'immobile (ai sensi del comma 1 dell'articolo 52) opera nei confronti di tutte le cessioni immobiliari, con esclusione (fermo restando l'eventuale dimostrazione di occultamento di corrispettivo) delle sole cessioni effettuate fra privati (soggetti non titolari di partita Iva) aventi a oggetto abitazioni e loro pertinenze. Con la Finanziaria 2007, il regime di favore in questione viene esteso a tutte quelle cessioni immobiliari che vedano come parte acquirente un privato, non essendo più necessario che sia tale anche la parte venditrice, ben potendo trattarsi pure di soggetto commerciale, che effettua la cessione al di fuori dell'imposizione Iva (come, ad esempio, nel caso di costruttore che cede l'immobile dopo 4 anni dall'ultimazione dei lavori). Tuttavia, ai fini della tassazione diretta, vale sempre il principio del prezzo-valore per cui qualora il prezzo di cessione indicato in atto sia inferiore del valore normale del bene ceduto, l'ufficio potrà procedere alla sua rettifica.



**LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2007**

*Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 244 alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299). In vigore dal 1° gennaio 2007.*

**ARTICOLO UNICO, suddiviso in 1364 commi.****Nuove previsioni normative: brevi cenni su alcune novità introdotte.****Amministratori di enti, aziende e società pubbliche (comma 734)**

Non potranno essere nominati amministratori di aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico, ovvero enti ed istituzioni pubbliche coloro i quali, avendo ricoperto ne cinque anni precedenti analoghi incarichi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

**Amministrazione straordinaria (comma 498)**

I commissari liquidatori nominati (a norma dell'art. 7, co. 3, l. n. 273/02) nelle procedure di amministrazione straordinaria (disciplinate dal D.L. n. 26/1979 e dal D.L. n. 347/2003, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 95/1979 e ss.) nonché i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria (disciplinate dal D.Lgs. n. 270/1999 e dal D.L. n. 347/2003, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 39/2004) decadranno dalle loro funzioni se non verranno riconfermati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della finanziaria (1 gennaio 2007). A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico potrà disporre (con proprio decreto) l'attribuzione al medesimo organo commissariale (anche in composizione collegiale) dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, al fine di ottenere una gestione unificata delle stesse.

**Consigli di amministrazione di società non quotate partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (commi 465 e 466)**

Entro il 15 febbraio 2007 dovrà essere emanato un atto di indirizzo per il contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell'Economia, comprese quelle controllate o collegate alle società non quotate partecipate.

Inoltre per il conferimento di nuovi incarichi, a partire dal 1 gennaio 2007 (data entrata in vigore della legge Finanziaria), i compensi degli amministratori non potranno superare l'importo di € 500.000,00 annui, a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50% della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici.

**Contrattati di lavoro a progetto (comma 788)**

A decorrere dal 1 gennaio 2007, ai lavoratori con contratti a progetto ed alle categorie assimilate (iscritti alla gestione separata inps), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, verrà estesa l'applicazione dell'indennità in caso di malattia ed in caso di parto oltretutto un trattamento economico in caso di congedo parentale.

**Datori di lavoro: Adempimenti (commi 1180 - 1183)**

1. Obbligo di possedere il "documento unico di regolarità contributiva" (cosiddetto "Durc") esteso a tutti i datori di lavoro al fine di poter usufruire di benefici normativi e contributivi;



2. Nuove sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di violazioni nella tenuta dei libri matricola e libri paga;
3. Estensione a tutti i datori di lavoro degli obblighi di comunicazione relativi all'instaurazione e/o alla modificazione dei rapporti di lavoro ed altresì in caso di: trasferimento e/o distacco del lavoratore; modifica della ragione sociale del datore di lavoro; trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda. In caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro l'obbligo di comunicazione non è più contestuale alla data di assunzione ma deve essere preventivo ed adempiuto entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto. Si segnala, infine, che detto obbligo è esteso anche ai contratti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, tirocini di formazione ed orientamento.

### **Edilizia ad alta efficienza energetica (commi 351 e 352)**

Previsti contributi per la realizzazione di nuovi edifici o complessi di edifici (con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi) che rispettino i parametri di efficienza energetica.

### **Funzioni catastali ai Comuni (comma 195)**

A decorrere dal 1 novembre 2007 i Comuni eserciteranno direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dal D.lgs. n. 112/1998 (come modificato dal comma 194 stessa l. finanziaria 07). Resta, in ogni caso, esclusa la possibilità di affidare tali funzioni a società private, pubbliche o miste pubblico-private, al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.

### **Gratuito patrocinio nella giustizia amministrativa (comma 1308)**

Istituita una Commissione per il patrocinio a spese dello Stato nella giustizia amministrativa presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ed ogni tribunale amministrativo regionale (TAR) e sue sezioni distaccate.

### **Mediatori immobiliari (commi 46 - 48)**

1. Previsione dell'obbligo a carico solidale dei mediatori di registrare tutte le scritture private poste in essere nell'ambito della propria attività;
2. Aumenta la sanzione in caso di esercizio abusivo dell'attività di mediatore;
3. Nell'ipotesi di cessione di immobile è previsto l'obbligo in capo alle parti contraenti di dichiarare se si sono avvalsi di un mediatore.

### **Società partecipate degli enti locali (commi 725-733)**

Al fine del contenimento della spesa degli enti territoriali, è stato introdotto un tetto massimo al compenso annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni e province. Tale tetto è nella misura dell'80% e del 70% delle indennità spettanti al sindaco e al presidente della provincia.

### **Tributi locali (comma 179)**

Introdotta la possibilità per comuni e province di affidare a propri dipendenti, anche disgiuntamente, le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali.



## **DIRITTO D'AUTORE: PROTEZIONE DELLE OPERE IN MATERIA DI SOFTWARE**

**Corte di cassazione, Sent. 12 gennaio 2007 n. 581**

Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte ha affrontato la questione inerente alle condizioni per la configurabilità di esclusiva sul software. Posto che la protezione del diritto d'autore riguardante programmi per elaboratori (il c.d. software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici) postula, al pari di quello riguardante qualsiasi altra opera, il requisito della originalità, la Corte di Cassazione ha così specificato che, la creatività del programma sussiste anche se esso sia frutto di idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria del programma stesso, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti. La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione che si risolve in un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (nella specie, è stato ritenuto legittimo il comportamento di una società che aveva ceduto in uso, con clausola di esclusiva, un programma informatico riguardante il controllo del carico degli automezzi nei depositi petroliferi, ed una società cui era collegata aveva successivamente venduto ad una società concorrente della prima cessionaria un programma che era risultato costituire una rielaborazione del primo, dotato di una sua specificità, e la cui originalità consisteva nella capacità di adattare l'architettura applicativa al caso ed all'ambiente tecnologico particolare).

(massima pubblicata integralmente sul sito della Corte di Cassazione: [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it))

## **IMPRESA INDIVIDUALE: DITTA ED IMPRENDITORE – DISTINTI CENTRI D'IMPUTAZIONE GIURIDICA.**

**Cass. Civ. sent. 20 dicembre 2007 n. 27285**

Qualora un'attività imprenditoriale, sotto una certa ditta, sia esercitata in forma d'impresa individuale, deve escludersi si sia in presenza di due distinti centri d'imputazione giuridica e che il danno subito dall'impresa sia distinguibile da quello patito dal suo titolare.

Deve escludersi, pertanto, che sussista ultrapetizione, qualora invocato un certo danno come riferito alla ditta, il risarcimento sia stato liquidato dal giudice in favore del titolare di questa.

(massima pubblicata sulla rivista *Guida al Diritto*, Sole 24 Ore, n. 5 del 3.2.2007, pag. 31)

## **MARCHIO DI FORMA INDETERMINATA: non può essere registrato.**

**Corte di Giustizia - Sezione Terza, Sentenza del 25 gennaio 2007, Causa C-321/03**

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che l'art. 2 della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che se oggetto di una domanda di registrazione di marchio non è specificamente determinato e non costituisce un "segno" identificante ma consiste, in realtà, in una semplice proprietà del prodotto considerato non è suscettibile di costituire un marchio a suo titolo.

(Sentenza pubblicata integralmente sul Sito della Corte di Giustizia Europea: [www.curia.eu.int](http://www.curia.eu.int))

**RIPRODUZIONE VIETATA**



ilO Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento riguardante le singole disposizioni e porge cordiali saluti.

SINACTA Avvocati e Commercialisti Associati